

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 10-1219

Regolamento (UE) 2016/429. Diarrea Virale del Bovino (BVD). Approvazione del "Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030".



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 10-1219/2025/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) 2016/429. Diarrea Virale del Bovino (BVD). Approvazione del "Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030".

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

la Diarrea Virale Bovina (BVD), ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, è definita malattia elencata di categorie C per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono indenni, o che hanno programmi di eradicazione, di cui all'art.9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/429;

l'eziologia della malattia e la diffusione della malattia avviene sia per contatto diretto che indiretto oppure per via venerea e che la presenza di soggetti persistentemente infetti ed immunotolleranti rappresenta il principale fattore di rischio per l'infezione, costituendo in tal modo fonte di gravi perdite economiche nell'allevamento, in particolare da latte;

il Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione del 17 dicembre 2019 integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

il Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri

e di uova da cova. In particolare, tale Regolamento contiene disposizioni relative alle misure di sicurezza ed ai test diagnostici per le movimentazioni degli animali con riferimento, tra le altre malattie, nell'allegato I, parte 6 alla BVD;

il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. In particolare, tale regolamento detta le misure necessarie per il raggiungimento dello status di indenne da malattia, nonché le misure di biosicurezza da adottare negli stabilimenti, comprese quelle di categoria C come la BVD negli artt. 16 e ss e nell'allegato IV, parte VI;

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 prevede le modalità di calcolo delle tariffe a carico degli operatori per gli interventi delle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia, tra l'altro, di salute animale;

il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016" disciplina le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria C, quale la BVD;

con la D.G.R. n. 6 – 6718 del 11 aprile 2023, al fine di raccogliere nell'anno 2023 i dati epidemiologici e di utilizzarli per predisporre un programma regionale denominato piano di sorveglianza per BVD, è stato avviato uno screening sierologico annuale obbligatorio per il 2023, per la sorveglianza della Diarrea Virale Bovina (BVD) su tutti gli stabilimenti da riproduzione con almeno 20 capi, seguendo le indicazioni contenute nel documento "Linee Guida Regionali per lo screening sierologico della Diarrea Virale del Bovino (BVD)" Allegato A, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento. Tale programma prevedeva la raccolta dei dati derivanti dagli esiti di screening sierologico e dai protocolli vaccinali adottati nelle varie attività per avviare un piano su base volontaria volto al controllo e l'eradicazione della BVD-MD;

con DGR n. 7-8135 del 02 febbraio 2024, al fine di rafforzare e consolidare le evidenze emerse dai dati raccolti nell'anno precedente e al fine di predisporre un programma regionale denominato piano di sorveglianza per BVD, è stata prorogata per il 2024 l'attività di screening sierologico annuale di cui sopra.

Dato atto che dall'istruttoria della direzione regionale "Sanità", settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" risulta quanto segue:

i dati raccolti durante l'attività di screening sierologico effettuata negli anni 2023 – 2024, agli atti del Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della direzione regionale "Sanità", hanno rilevato la presenza di circolazione virale attiva o sospetta e che la movimentazione degli animali rappresenta il primo e più importante fattore di rischio per l'introduzione della malattia in uno stabilimento;

il citato Settore regionale, tenuto conto dei dati raccolti durante l'attività di screening, ha evidenziato, come da documentazione agli atti del medesimo, l'importanza di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso le movimentazioni, predisponendo un programma di

sorveglianza per gli anni 2025-2030, come da allegato alla presente deliberazione;

il citato programma ha una finalità di tutela della salute animale e umana, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza della BVD. Il programma volontario, tiene conto delle disposizioni contenute nei Regolamenti europei sopra citati e prevede misure di intervento, strutturate su cinque livelli, destinate a coloro che vi aderiscono e misure obbligatorie relative alla movimentazione per limitare la circolazione virale.

Il programma è su base volontaria pertanto i costi sono interamente a carico degli operatori che intendono aderire o ai quali si applicano le misure obbligatorie, calcolati secondo i criteri definiti dal D.Lgs. n. 32/2021, il quale prevede le modalità di calcolo delle tariffe a carico degli operatori per gli interventi delle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia, tra l'altro, di salute animale;

sarebbe, dunque, opportuno approvare il “Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030”, allegato A) alla presente deliberazione, in quanto coerente con il Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i. , con i criteri di cui al D.Lgs. n. 32/2021 e con il d.lgs. n. 136/2022.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare il documento recante “Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030”, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

demandare al Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e l'aggiornamento tecnico dell'allegato A, qualora si rendessero necessarie modifiche tecniche non sostanziali allo stesso a seguito del variare delle evidenze epidemiologiche inerenti la Diarrea Virale Bovina (BVD) sul territorio della Regione Piemonte, nonché le eventuali indicazioni operative.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i.;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 ;

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

la D.G.R. n. 6 – 6718 del 11 aprile 2023. Approvazione linee guida regionali per lo screening sierologico della diarrea virale del bovino (BVD);

la D.G.R n. 7-8135 del 02 febbraio 2024. D.G.R. n. 6 – 6718 del 11 aprile 2023. Proroga dell'attività di screening sierologico della Diarrea Virale del Bovino (BVD) per il 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, in quanto i costi relativi al Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030, sono tutti a carico degli operatori, calcolati secondo i criteri definiti dal D.Lgs 32/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il documento recante “Programma Regionale di Sorveglianza e Controllo della Diarrea Virale del Bovino (BVD) 2025-2030” volontario con alcune misure obbligatorie ivi descritte, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “sanità” l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione e l'aggiornamento tecnico dell'allegato A), qualora si rendessero necessarie modifiche tecniche non sostanziali allo stesso a seguito del variare delle evidenze epidemiologiche inerenti la Diarrea Virale Bovina (BVD) sul territorio della Regione Piemonte, nonché le eventuali indicazioni operative;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1219-2025-All_1-DEF_Programma_regionale_BVD_2025-2030_DEF.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROGRAMMA REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA DIARREA VIRALE DEL BOVINO (BVD) 2025-2030

1. PREMESSA

Il complesso Diarrea virale bovina (BVD) è una malattia contagiosa causata da un virus appartenente alla famiglia *Flaviviridae*, genere *Pestivirus*, suddivisi in *Pestivirus A* (Bovine viral diarrhea virus 1, BVDV-1), *Pestivirus B* (Bovine viral diarrhea virus 2, BVDV-2), and *Pestivirus H* (HoBi-like pestivirus, HoBiPeV) e di cui si conoscono due biotipi (citopatogeno e non citopatogeno). La malattia colpisce principalmente (ma non esclusivamente) la specie bovina ed è caratterizzata da un'evoluzione complessa con diverse manifestazioni cliniche legate al ceppo infettante ed al meccanismo patogenetico dell'infezione. E' fonte di gravi perdite economiche nell'allevamento, in particolare da latte. Il contagio avviene sia per contatto diretto che indiretto (trasmissione meccanica), oppure per via venerea. La presenza di soggetti persistentemente infetti ed immunotolleranti (animali che sono stati infettati da ceppi non citopatogeni nelle prime fasi della vita intrauterina, all'incirca tra il 40° e il 120° giorno di gravidanza) rappresenta il principale fattore di rischio per l'infezione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018 elenca la BVD in categoria C+D+E. Risulta, pertanto, malattia rilevante per alcuni Stati Membri e per la quale sono previste misure per evitarne la diffusione o per la quale sono necessarie misure di sorveglianza. Considerata, inoltre, la diffusa consapevolezza del ruolo di BVD–MD nel causare problematiche nel contesto infettivologico e zootecnico, alcuni Stati Membri ed alcune Regioni e Province Autonome d'Italia hanno implementato programmi di eradicazione e sorveglianza il cui cardine è rappresentato dall'individuazione ed eliminazione degli animali immunotolleranti, persistentemente infetti (PI).

Nel 2023 la Regione Piemonte ha attuato un programma di screening annuale su tutti gli stabilimenti da riproduzione con consistenza dei capi superiore a 20, pubblicato con D.G.R. 6-6718 dell'11/04/2023 (Allegato A) e prorogato con D.G.R. 7-8135 del 02/02/2024. Lo screening ha evidenziato una circolazione virale nel territorio, in circa il 10% degli stabilimenti che sono stati monitorati. Si evidenzia l'importanza di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso le movimentazioni ed incentivando l'adesione volontaria delle aziende al programma di sorveglianza.

2. DEFINIZIONI

BVDV: virus della diarrea virale bovina, famiglia *Flaviviridae*, genere *Pestivirus*.

«Malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429.

MD / Malattia delle Mucose: manifestazione clinica in soggetti immunotolleranti nei quali si sviluppa l'infezione da variante citopatogena (cp) del ceppo.

Elisa AC: test di laboratorio per la ricerca degli anticorpi nei confronti della proteina non strutturale p80;

Elisa GP: test di laboratorio per la ricerca dell'antigene;

PCR: test di laboratorio per la ricerca del virus attraverso l'amplificazione dell'acido nucleico, test altamente sensibile che consente l'analisi di campioni in pool;

Soggetti immunotolleranti o persistentemente infetti (P.I.): soggetti in cui l'infezione è causata esclusivamente da biotipi del virus della BVD non citopatogeni e che avviene nelle prime fasi della vita intrauterina (all'incirca tra il 40° e il 120° giorno di gravidanza). Tali soggetti, con viremia persistente, non producono anticorpi e sono pertanto negativi alla prova sierologica ma positivi all'esame virologico. Sono considerati PI:

- bovini che hanno reagito positivamente ad almeno due prove virologiche (ricerca antigene) effettuate a distanza di almeno 3 settimane;

- bovini che, pur avendo reagito positivamente ad una sola prova virologica per BVD-antigene, sono morti o sono stati macellati d'urgenza a causa di sintomi clinici riferibili alla BVD prima dell'esecuzione della seconda prova;
- i vitelli nati da soggetti PI, anche senza l'effettuazione di controlli;

Screening sierologico: test ELISA per anticorpi non strutturali, effettuato su animali giovani (9-15 mesi) nati in azienda, indicativi di circolazione virale recente.

3. QUADRO NORMATIVO

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

4. FINALITÀ

Il presente programma ha una finalità di tutela della salute animale e umana, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza della BVD. Il programma volontario, tiene conto delle disposizioni contenute nei Regolamenti europei sopra citati e prevede misure di intervento, strutturate su cinque livelli, destinate a coloro che vi aderiscono e misure obbligatorie relative alla movimentazione per limitare la circolazione virale.

Il programma è su base volontaria pertanto i costi sono interamente a carico degli operatori che intendono aderire o ai quali si applicano le misure obbligatorie, calcolati secondo i criteri definiti dal D.Lgs. n. 32/2021.

In particolare, il presente programma regionale è stato predisposto per il perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) Migliorare lo stato sanitario del patrimonio bovino, eliminando o riducendo la circolazione virale;
- 2) Tutelare la salute animale e pubblica, attraverso la prevenzione di malattie secondarie dovute all'immunosoppressione causata dalla BVD;
- 3) Ridurre le perdite economiche legate a patologie riproduttive che causano aumenti dei costi sanitari;
- 4) Garantire un livello sanitario elevato a tutela della produttività e del commercio.

5. OBIETTIVI

Il programma regionale si pone i seguenti obiettivi:

- 1) Valutare la presenza/assenza di circolazione virale negli stabilimenti attraverso test diagnostici (ELISA/PCR);
- 2) Incentivare gli operatori ad aderire al programma per il monitoraggio e la sorveglianza continua della BVD;
- 3) Identificare precocemente ed allontanare i soggetti persistentemente infetti che costituiscono la principale fonte di infezione;
- 4) Mitigare il rischio di diffusione della BVD attraverso il controllo virologico degli animali soggetti a movimentazione.

6. MISURE

Le misure per il raggiungimento degli obiettivi citati nel paragrafo precedente consistono nella raccolta dell'anamnesi vaccinale, seguita da livelli di intervento (da 1 a 5) da applicare in relazione all'adesione al programma e alla situazione epidemiologica dello stabilimento, oltre che le misure obbligatorie per le movimentazioni. Tali misure sono dettagliate nei paragrafi a seguire.

7. MODALITA' E LIVELLI DI INTERVENTO

a) Raccolta anamnesi vaccinale

In fase di preparazione dell'intervento, è indispensabile effettuare un controllo documentale con l'ausilio della Banca Dati Nazionale (BDN) al fine di rilevare il tipo di vaccino utilizzato (Sezione Controllo – Applicativo “Ricetta Elettronica - Farmacosorveglianza”).

In caso di vaccinazione con vaccino vivo e in mancanza di un nucleo di capi non vaccinati utilizzabili per lo screening sierologico non deve essere effettuato lo “spot test” di cui al Livello di intervento I e viene assegnata, dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, la qualifica sanitaria di “AZIENDA VACCINATA CON VACCINO VIVO”.

- Percorso in ARVET: Profilassi → Registra Profilassi → Inserisci una nuova prova di stalla → Compilare i dati inserendo come Tipo Prova “Controllo Vaccinazione” e come Qualifica sanitaria “AZIENDA VACCINATA CON VACCINO VIVO”.

Se presso lo stabilimento viene effettuata la vaccinazione utilizzando un vaccino spento o non viene effettuata alcuna profilassi vaccinale è possibile rilevare una recente circolazione virale effettuando lo “spot test” (vedi Livello di intervento I).

b) Protocollo di intervento

BVD – Livello intervento I – Indagine di screening sierologico o “spot test” - VOLONTARIO

Obiettivo: valutare la presenza/assenza di circolazione virale.

Destinatari: tutti gli stabilimenti da riproduzione

Attività: controllo sierologico di 5 bovini, selezionati tra i capi di età compresa tra 9 e 15 mesi, nati nello stabilimento. Negli stabilimenti nei quali non sono presenti 5 soggetti di questa classe di età, per completare il campione è possibile estendere il controllo ai soggetti di età più prossima all'intervallo di età considerato (+/- 3 mesi).

Il campionamento può essere eseguito da un Veterinario Ufficiale (preferibilmente contestualmente agli accertamenti annuali di profilassi sanitaria) o dal Veterinario Aziendale. Non deve essere effettuato il prelievo a capi vaccinati con vaccino a virus vivo attenuato.

Se non sono presenti i 5 capi idonei con le caratteristiche sopra riportate non si esegue screening sierologico.

Costo del prelievo e del test di laboratorio: a carico dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 in caso di prelievo effettuato dal Veterinario ASL.

Tipo prova in ARVET per lo screening sierologico: (Profilassi → Registra campioni → inserisci un nuovo campionamento): CONTROLLO SCREENING SIEROLOGICO

Test richiesto in ARVET: ELISAAC

Interpretazione degli esiti e assegnazione delle qualifiche sanitarie:

- tutti i capi testati negativi (5 capi negativi sui 5 testati):
 - **AZ. NEGATIVA SENZA CIRCOLAZIONE VIRALE**
- positività agli accertamenti:
 - positività su 1-2 capi: **AZ. SIEROPOSITIVA SOSPETTA CIRCOLAZIONE VIRALE → (viene proposto di passare a livello di intervento II)**
 - positività su 3-5 capi **AZ. SIEROPOSITIVA CON CIRCOLAZIONE VIRALE → (viene proposto di passare direttamente a livello di intervento III)**
- assenza di capi idonei di età 9-15 mesi (+/-3 mesi)
 - inserire la profilassi in ARVET (Profilassi → Registra Profilassi → inserire Tipo prova: ASSENZA 5 CAPI IDONEI FASCIA 9-15 MESI) ed assegnare la qualifica sanitaria di **AZIENDA SENZA QUALIFICA**
- mancata adesione allo "spot test":
 - inserire la profilassi in ARVET (Profilassi → Registra Profilassi → inserire Tipo prova: SCREENING SIEROLOGICO NON EFFETTUATO) ed assegnare la qualifica sanitaria di **AZIENDA SENZA QUALIFICA**

N.B.: gli esiti positivi devono essere comunicati il più presto possibile all'operatore e al Veterinario Aziendale, perché possano mettere in atto tutte le dovute strategie di eradicazione.

Le qualifiche hanno validità annuale.

BVD - Livello di intervento II – Approfondimenti sierologici in aziende con sospetta circolazione virale
- **VOLONTARIO**

Obiettivo: estendere lo "spot test" a tutti i capi della categoria 9-15 mesi su base volontaria. Il campionamento può essere eseguito da un Veterinario Ufficiale o dal Veterinario Aziendale. L'invio dei campioni prelevati dal Veterinario Aziendale deve essere concordato nei tempi e nelle modalità con il laboratorio S.S. Virologia dell'IZSPLV.

Destinatari: stabilimenti nei quali sono state evidenziate 1 – 2 positività sierologiche all'indagine di screening del I livello (con qualifica sanitaria "AZ. SIEROPOSITIVA SOSPETTA CIRCOLAZIONE VIRALE").

Attività: controllo sierologico di tutti i bovini della categoria di età 9-15 mesi presenti. Nel caso non siano presenti altri soggetti della categoria di età, per l'approfondimento diagnostico devono essere ricontrollati i 5 soggetti già sottoposti al precedente controllo di screening sierologico eseguito tra i 21-30 gg di distanza dal precedente controllo.

Costo del prelievo: a carico dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 in caso di prelievo effettuato dal Veterinario ASL.

Tipo prova in ARVET: "CONTROLLO SIEROLOGICO TOTALE 9-15 MESI".

Test richiesto in ARVET: ELISAAC

Interpretazione degli esiti e assegnazione delle qualifiche sanitarie:

- positività inferiore al 50% dei capi controllati:

- **AZ. SIEROPOSITIVA SOSPETTA CIRCOLAZIONE VIRALE** (si conferma la qualifica precedente). La presenza di una bassa percentuale di capi positivi potrebbe essere determinata da una limitata circolazione del virus o da sporadiche false positività sierologiche. Lo stabilimento rientra al I° livello di controllo, con esecuzione dello screening sierologico annuale.

- positività superiore al 50% dei capi controllati:

- **AZ. SIEROPOSITIVA CON CIRCOLAZIONE VIRALE**. E' accertata una significativa circolazione virale con possibile presenza di animali PI. Devono essere adottate le misure di biosicurezza atte a ridurre la circolazione virale all'interno dello stabilimento. Viene proposto il controllo virologico su tutti i capi dello stabilimento, eseguito da Veterinario ASL o Veterinario Aziendale, come previsto nel livello intervento III

BVD – Livello di intervento III – Individuazione dei soggetti con viremia - VOLONTARIO

Obiettivo: ricerca dei soggetti persistentemente infetti (PI)

Destinatari: stabilimenti nei quali è stata evidenziata circolazione virale. L'intervento è su base volontaria da parte dell'operatore ed è effettuato dal Veterinario Ufficiale o dal Veterinario Aziendale. L'invio dei campioni prelevati dal Veterinario Aziendale deve essere concordato nei tempi e nelle modalità con il laboratorio S.S. Virologia dell'IZSPLV.

Attività: l'approccio diagnostico differisce per stabilimenti da latte rispetto a quelli da carne.

A- AZIENDE DA LATTE

- **Prelievo su latte di massa** (fino ad un massimo di 80 -100 capi in lattazione).

MODALITA' DI PRELIEVO E DI INVIO CAMPIONI: campione di almeno 50 ml di latte dalla cisterna in un contenitore sterile, refrigerato (**NON CONGELATO**). Il campione deve pervenire all'IZSPLV (sede centrale, laboratorio di Virologia) entro le 24 ore dal prelievo. Se il prelievo in azienda è effettuato il pomeriggio, può essere inviato (refrigerato a +4°C) la mattina successiva. In ogni caso il campione deve pervenire all'IZSPLV entro le ore 15.00 del giorno di consegna.

I campioni pervenuti al laboratorio oltre le 24 ore dal prelievo, non possono essere ritenuti idonei per l'effettuazione dell'esame. Pertanto, non devono essere effettuati o inviati il venerdì o nei giorni prefestivi.

Per l'invio dei campioni deve essere utilizzata la procedura su ARVET – Profilassi – Registra campioni.

Costo del prelievo: a carico dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 in caso di prelievo effettuato dal Veterinario ASL.

Tipo prova in ARVET: "Controllo Virologico su Latte di Massa"

Test richiesto in ARVET: PCR

Test corrispondente in SIGLA: PCRBVD

- **Prelievo di sangue** su tutti gli animali non in lattazione.

MODALITA' DI PRELIEVO E DI INVIO CAMPIONI: il Laboratorio di Virologia IZSPLV ha la possibilità di analizzare con metodo PCR pool di sieri provenienti da 20 capi. Pertanto:

- ✓ dovrà essere effettuato il prelievo di sangue su ogni animale;
- ✓ i campioni dovranno essere confezionati in buste contenenti fino ad un massimo di venti provette (es. se i prelievi sono 60, confezionare tre buste, ciascuna costituita da 20 provette, con indicazione sulla busta della numerazione delle provette contenute: 1-20, 21-40, 41-60);
- ✓ dovrà essere indicata la dizione “**da analizzare in pool di 20**”.

La S.S. Virologia dell'IZSPLV provvederà alla preparazione del pool direttamente in laboratorio.

Per l'invio dei campioni deve essere utilizzata la procedura su ARVET – Profilassi – Registra campioni

Tipo prova in ARVET: “Controllo Virologico su Pool di Siero”

Test richiesto in ARVET: PCR

Test corrispondente in SIGLA: PCRBVD

B- AZIENDE DA CARNE

➤ **Prelievo di sangue** su tutti gli animali.

MODALITA' DI PRELIEVO E DI INVIO: il laboratorio di Virologia IZSPLV ha la possibilità di analizzare pool di sieri provenienti da 20 capi. Pertanto:

- ✓ dovrà essere effettuato il prelievo di sangue da ogni animale;
- ✓ i campioni dovranno essere confezionati in buste contenenti fino ad un massimo di venti provette (es. se i prelievi sono 60, confezionare tre buste, ciascuna costituita da 20 provette, con indicazione sulla busta della numerazione delle provette contenute: 1-20, 21-40, 41-60)
- ✓ dovrà essere indicata la dizione “**da analizzare in pool di 20**”.

La S.S. Virologia provvederà alla preparazione del pool direttamente in laboratorio.

Per l'invio dei campioni deve essere utilizzata la procedura su ARVET – Profilassi – Registra campioni.

Tipo prova in ARVET: “Controllo Virologico su Pool di Siero”

Test richiesto in ARVET: PCR

Test corrispondente in SIGLA: PCRBVD

Accertamenti diagnostici in caso di positività:

Positività su latte di massa. In caso di positività sul latte di massa il Veterinario Ufficiale o il Veterinario Aziendale effettua un prelievo di sangue individuale dalle bovine costituenti il latte di massa risultato positivo, con le stesse modalità di campionamenti ed invio previste al punto B – AZIENDE DA CARNE (buste contenenti al massimo 20 provette).

Il risultato atteso è almeno un pool di sieri positivo, sul quale il laboratorio provvederà ad eseguire il controllo virologico sui singoli campioni del pool stesso con test ELISA Antigene (ELISA GP), senza nessun costo aggiuntivo per l'operatore, al fine di individuare il capo viremico.

Positività su pool di sieri. In caso di positività sul pool di sieri il laboratorio di Virologia provvederà ad eseguire il controllo virologico sui singoli campioni del pool stesso con test ELISA Antigene (ELISA GP), senza nessun costo aggiuntivo per l'operatore, al fine di individuare il capo viremico.

BVD - Livello di intervento IV – individuazione diagnostica dei soggetti persistentemente infetti (PI) - VOLONTARIO

Obiettivo: individuazione diagnostica dei soggetti persistentemente infetti (PI).

Destinatari: stabilimenti nei quali è stata evidenziata circolazione virale, l'intervento è su base volontaria da parte dell'operatore ed è effettuato dal Veterinario Ufficiale o dal Veterinario Aziendale. L'invio dei campioni prelevati dal Veterinario Aziendale deve essere concordato nei tempi e nelle modalità con il laboratorio S.S. Virologia dell'IZSPLV.

Attività: i capi risultati positivi all'esame virologico devono essere sottoposti ad un nuovo esame virologico (Test Elisa) su campione di sangue a distanza di 21-30 giorni dal precedente (ricontrollo virologico PI), associato all'esecuzione contestuale del test sierologico, per la diagnosi corretta dello stato di animali immunotolleranti, persistentemente infetti (soggetti positivi all'esame virologico e negativi al test sierologico per la ricerca degli anticorpi).

Per gli animali con età inferiore a 3 mesi, nella valutazione degli esiti del test virologico si deve tenere conto della possibile presenza di anticorpi materni che nei primi 3 mesi di vita possono interferire con una diagnosi corretta (periodo finestra), determinando false negatività virologiche. Tale evenienza può essere evitata ricontrollando i capi al raggiungimento dei 3 mesi di età con test virologico su cute del padiglione auricolare (che non risente dell'interferenza degli anticorpi materni) e può essere svolto a qualsiasi età.

Costo del prelievo e dei test di laboratorio: a carico dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 in caso di prelievo effettuato dal Veterinario ASL.

Tipo prova in ARVET: "RICONTROLLO VIROLOGICO PI"

Test richiesto in ARVET: ELISAGP

Interpretazione degli esiti e assegnazione delle qualifiche sanitarie:

- negatività agli accertamenti virologici:

- **AZ. SIEROPOSITIVA CON PREGRESSA CIRCOLAZIONE VIRALE.** E' accertata una circolazione virale, senza il rilievo di capi persistentemente infetti (PI) che potrebbero tuttavia essere stati precedentemente presenti (capi morti o venduti). Nell'azienda vengono comunque applicati i controlli previsti al successivo V° livello di intervento;

- positività agli accertamenti virologici:

- **AZ. INFETTA BVD.** E' accertata una circolazione virale recente, con possibile presenza di capi persistentemente infetti (PI). Nell'azienda vengono applicati i controlli previsti al successivo V livello di intervento; i capi PI, non possono essere movimentati verso altre aziende, ma devono essere inviati, quanto prima, esclusivamente al macello. Devono essere concordati, di concerto con il Veterinario Aziendale, interventi di profilassi diretta e indiretta che risultino adeguati a contenere la circolazione virale e a prevenire la nascita di nuovi soggetti persistentemente infetti. Il Veterinario Ufficiale verifica il rispetto delle misure di biosicurezza ed esegue una indagine epidemiologica compilando la scheda di cui all'Allegato I, da inviare al Referente ASL, che ha il compito monitorare l'andamento del piano e di rendicontare i dati al Settore prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte.

BVD – livello di intervento V – sorveglianza nuovi nati in aziende con pregressa circolazione virale e aziende infette BVD - VOLONTARIO

Obiettivo: verificare tempestivamente la presenza di soggetti PI mediante il controllo periodico dei nuovi nati.

Destinatari: aziende identificate come AZ. SIEROPOSITIVA CON PREGRESSA CIRCOLAZIONE VIRALE (negative al controllo virologico su tutti i capi) e come AZ. INFETTE BVD (positive al controllo virologico su tutti i capi) secondo quanto previsto nel Livello di intervento IV.

Attività: controllo periodico dei nuovi nati con test virologico effettuato su campione di cute auricolare prelevato attraverso l'applicazione, al momento dell'identificazione dell'animale, di apposita marca auricolare dotata di sistema di prelievo.

Interpretazione degli esiti e assegnazione delle qualifiche sanitarie:

La sorveglianza sui nuovi nati deve essere mantenuta, con periodicità almeno trimestrale, per i 12 mesi successivi all'eliminazione dei soggetti persistentemente infetti (PI.). L'azienda mantiene la qualifica assegnata (**AZ. SIEROPOSITIVA CON PREGRESSA CIRCOLAZIONE VIRALE** o **AZ. INFETTA BVD**) fino ad un accertamento sierologico negativo su 5 soggetti della categoria di età 9-15 mesi (livello I di intervento) che attesta l'assenza di circolazione virale, e che deve essere eseguito contestualmente all'ultimo controllo virologico previsto sui nuovi nati.

Se non sono stati rilevati capi PI tra i nuovi nati e il controllo sierologico ha dato esito negativo, l'azienda acquisisce la qualifica di AZ. NEGATIVA SENZA CIRCOLAZIONE VIRALE e viene sottoposta alla sorveglianza prevista dal I° livello con frequenza annuale.

L'invio dei campioni può avvenire tramite i Servizi Veterinari territoriali e deve essere utilizzata la procedura su ARVET – Profilassi – Registra campioni

Tipo prova in ARVET: "CONTROLLO VIROLOGICO NUOVI NATI"

Test richiesto in ARVET: ELISAGPCU

Costo del prelievo: a carico dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021 in caso di prelievo effettuato dal Veterinario ASL.

8. RIEPILOGO QUALIFICHE SANITARIE

Le qualifiche sanitarie sono così riepilogate:

- AZ. VACCINATA CON VIRUS VIVO ATTENUATO
- AZ. NEGATIVA SENZA CIRCOLAZIONE VIRALE
- AZ. SIEROPOSITIVA SOSPETTA CIRCOLAZIONE VIRALE
- AZ. SIEROPOSITIVA CON CIRCOLAZIONE VIRALE
- AZ. SIEROPOSITIVA CON PREGRESSA CIRCOLAZIONE VIRALE
- AZ. INFETTA BVD
- AZ. SENZA QUALIFICA

E' compito del Referente ASL verificare in ARVET le suddette qualifiche.

9. MISURE OBBLIGATORIE / PROVVEDIMENTI

9.1 Movimentazione animale

La movimentazione di animali di età superiore ai 12 mesi destinati agli stabilimenti con caratteristica produttiva da riproduzione situati all'interno del territorio regionale è vincolata all'esecuzione di un test virologico ELISA (ELISAGP) effettuato nei 30 gg precedenti alla movimentazione, il cui esito deve essere allegato al documento di accompagnamento. E' possibile utilizzare un unico campione contestualmente al prelievo per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina (unica accettazione in ARVET).

Sono esentati dall'esecuzione del test per la movimentazione tutti gli stabilimenti con qualifica "Azienda Negativa senza circolazione virale".

I prelievi effettuati per movimentazione sono a pagamento secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021.

I capi risultati positivi al test virologico devono seguire le indicazioni delle misure obbligatorie (punto 9.2).

9.2 Capi Persistentemente Infetti (PI)

I capi risultati positivi al test virologico devono essere immediatamente isolati e testati nuovamente a distanza di 21 - 30 gg dal controllo precedente.

I capi PI, la cui positività al test virologico è confermata alla seconda prova, devono essere movimentati verso macello in tempi brevi.

10. COSTI

I prelievi effettuati dal Veterinario Ufficiale sono a pagamento secondo quanto previsto dal D.Lvo 32/2021.

ASL _____

Allegato I

DIARREA VIRALE BOVINA (BVD)

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

PER ALLEVAMENTI POSITIVI ALLO SCREENING SIEROLOGICO

DATA DI COMPILAZIONE	
----------------------	--

OPERATORE	
-----------	--

AZIENDA (timbro)	Denominazione	
	Codice aziendale	
	Indirizzo	

Data esito screening		Numero positivi/provati	
----------------------	--	-------------------------	--

VETERINARIO L.P. AZIENDALE	
----------------------------	--

1. Misure di Biosicurezza

INTRODUZIONE CAPI BOVINI	NO	
	SI	data di ultima introduzione
	Categoria animali introdotti	N°/anno
	VITELLI	
	MANZE	
	TORI	
	VACCHE gravidе non gravidе	
	Introduzione con prova BVD	Tipo prova
	▪ NO	
	▪ SI	

ACCESSO AUTOMEZZI NEI LOCALI DI STABULAZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
CATEGORIA AUTOMEZZI ACCEDENTI	
TRASPORTO ANIMALI VIVI	
TRASPORTO ANIMALI MORTI	
MEZZI AGRICOLI IN COMUNIONE CON ALTRE AZIENDE	
INTRODUZIONE PERSONE ESTRANEE ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
PRESENZA ED UTILIZZO IN AZIENDA DI MATERIALE MONOUSO	
CAMICI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
CALZARI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
PRESIDI SANITARI (Aghi, siringhe, guanti..)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
TRATTAMENTO MATERIALE ABORTITO	

<i>2. Management</i>		
DENSITÀ ANIMALI		ALTA / MEDIA / BASSA
VACCHE		
MANZE		
VITELLI		
ALTRE SPECIE ALLEVATE	Numero capi	In netta separazione dai bovini
OVINI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
CAPRINI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
PASCOLO		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI
PROMISCUO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI 	SPECIE
ALPEGGIO		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO

<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI PROMISCUO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI 	SPECIE
PARTECIPAZIONE A FIERE/MERCATI		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NO ▪ SI 		
LIVELLO IGIENE ALLEVAMENTO		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BASSO ▪ MEDIO ▪ ALTO 		
FECONDAZIONE		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NATURALE ▪ ARTIFICIALE EFFETTUATA DA <ul style="list-style-type: none"> ▪ MEDICO VETERINARIO ▪ LAICO 		

3. PRODUTTIVITÀ E PATOLOGIE

LIVELLO PRODUTTIVO	
VITELLI AD ACCRESCIMENTO RIDOTTO	(numero)
PATOLOGIE	
RITORNI IN CALORE	(numero medio/individuo)
ABORTI	(numero/anno)
MORTALITÀ VITELLI	(numero/anno)
PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI NEI VITELLI	
PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI NEI BOVINI ADULTI	

4. PROFILASSI

Profilassi vaccinale

<ul style="list-style-type: none"> ▪ NESSUNA ▪ VACCINAZIONE 	
	TIPO VACCINO

	CATEGORIE VACCINATE FREQUENZA VACCINAZIONE
--	-----------------------------------------------